

6/ L'intervento sociale e giudiziario nel caso di genitorialità incapace

Criteria e strumenti di valutazione delle capacità genitoriali

di Giovanni B. Camerini¹, Gaetano De Leo², Gustavo Sergio³ e Laura Volpini⁴

1. La valutazione della genitorialità tra beneficenza e legalità

La cosiddetta "valutazione della genitorialità" è un'attività di diagnosi maturata in un'area di ricerca multidisciplinare che valorizza i contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica e della psichiatria forense. Intesa in senso ampio riguarda due versanti, genitori e bambino, ed ovviamente la loro relazione.

Essa è particolarmente feconda per le applicazioni operative che ne possono derivare sia in funzione degli interventi psicosociali di prevenzione e di riabilitazione realizzati dai servizi sociosanitari sotto l'egida del principio di beneficenza, che delle decisioni assunte dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario per la tutela giurisdizionale dei diritti dei minorenni coinvolti direttamente o indirettamente in procedimenti giudiziari.

Al di là dei casi in cui la valutazione delle capacità genitoriali è rivolta a determinare le modalità dell'affidamento dei figli legittimi o naturali nei procedimenti separativi (artt. 155 sgg. cod. civ.; legge 1 dicembre 1970 n. 898 di disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; art. 317 bis cod. civ.) tre sono le ipotesi graduate in relazione alla gravità della situazione in cui si tratta di determinare la capacità dei genitori.

a) La prima (artt. 2-5 legge 4 maggio 1983 n. 184) si riferisce ai casi riguardanti un minore *temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo* quando i genitori o gli altri familiari interessati sono in grado di collaborare con i servizi socio sanitari. In tale ipotesi il servizio locale predispone un progetto di aiuto che contempla talvolta anche il collocamento del minore presso una famiglia in grado di accogliere il bambino e di provvedere temporaneamente al suo mantenimento, educazione ed istruzione. In questo caso dunque le capacità genitoriali sono valutate come potenzialmente adeguate e comunque recuperabili anche grazie a un intervento psicosociale di riabilitazione. Dunque la reversibilità della situazione di pregiudizio del minore e di carenza delle capacità di assistenza materiale e educativa della sua famiglia costituisce il carattere precipuo di questa prima ipotesi, che prevede una risposta assistenziale, che non incide sul regime giuridico delle responsabilità degli adulti nei confronti del minore affidato all'iniziativa ed alla responsabilità del servizio sociale locale.

b) La seconda situazione è quella "estrema" del minore *in stato di abbandono*, e cioè privo di assistenza morale e materiale anche da parte dei membri della famiglia estesa (artt. 8-21 legge n. 184/1983). Riconosciuto il principio di diritto che attribuisce *un carattere prioritario* al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine (art. 1 legge n. 184/1983), occorre valutare l'incapacità genitoriale sulla base della reale obiettiva situazione esistente in atto. Vanno perciò individuate - e rigorosamente accertate e provate - le gravi ragioni che impedendo ai genitori ed ai parenti di assicurare irreversibilmente (rispetto ai tempi evolutivi) una normale crescita ed adeguati riferimenti educativi al minore, impongono la sua sottrazione alla famiglia di origine per garantire il suo diritto a crescere ed essere educato nell'ambito di un'altra famiglia. A tale indagine corrisponde quella riguardante la condizione - psico-fisica, educativa e familiare - del bambino, lo stretto rapporto di questa con tale mancanza di capacità e risorse, e la sua gravità che deve essere tale da non consentire lo sviluppo della personalità neppure al minimo.

1 Neuropsichiatra infantile, Università di Modena e Reggio Emilia.

2 Professore ordinario di Psicologia sociale e giuridica, Università di Bergamo e Università di Roma "La Sapienza".

Gaetano De Leo è deceduto a fine dicembre 2006. Il testo che pubblichiamo è l'ultimo suo contributo di studioso intelligente e innovativo destinato alla nostra rivista.

3 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia.

4 Docente di Psicologia giuridica, Università di Roma "La Sapienza".

c) La terza situazione considerata è per così dire intermedia, pur essendo in se stessa caratterizzata da una certa importanza. Essa si verifica quando *uno o* entrambi i genitori violano più o meno gravemente i doveri parentali o tengono *una condotta comunque pregiudizievole per il minore* (artt. 330-333 c.c.). La condotta del genitore, anche se turba lo sviluppo personale ed educativo del figlio non è tale da compromettere in modo irreversibile il suo diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Si tratta di una situazione che proprio per il suo carattere intermedio comporta sia una risposta giudiziaria – sul piano del regime giuridico delle responsabilità parentali nei confronti del minore – che eventualmente una risposta assistenziale da parte dei servizi, che potranno eventualmente mettere in campo anche l'affidamento familiare del minore.

2. I criteri per la valutazione psicosociale della capacità genitoriale

I criteri presenti in letteratura per la valutazione della genitorialità in senso generale riguardano *parametri individuali e relazionali* relativi ai concetti di *parenting* e di *funzione genitoriale*, trattati ampiamente nella letteratura italiana e internazionale, che riguardano lo studio delle abilità cognitive, emotive e relazionali del ruolo e delle funzioni genitoriali.

Secondo Bornstein⁵ la “capacità genitoriale” corrisponde ad un costrutto complesso, non riducibile alle qualità personali del singolo genitore, ma che comprende anche un'adeguata competenza relazionale e sociale. L'idoneità genitoriale viene definita dai bisogni stessi e dalle necessità dei figli in base ai quali il genitore attiverà le proprie qualità personali, tali da garantirne lo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico. Il *parenting* si propone come una competenza articolata su quattro livelli: a) *nurturant caregiving* che comprende l'accoglimento e la comprensione delle esigenze primarie (fisiche e alimentari); b) il *material caregiving* che invece riguarda le modalità con cui i genitori preparano, organizzano e strutturano il mondo fisico del bambino; c) il *social caregiving* che include tutti i comportamenti che i genitori attuano per coinvolgere emotivamente i bambini in scambi interpersonali; d) il *didactic caregiving* riferito alle strategie che i genitori utilizzano per stimolare il figlio a comprendere il proprio ambiente.

Guttentag et altri⁶, partendo da quattro componenti correlate ad uno stile parentale comprensivo e “responsivo” quali: a) la capacità di rispondere alle richieste, b) la capacità di mantenere un'attenzione focalizzata, c) la ricchezza del linguaggio, c) il calore affettivo, osservano che questi criteri sono correlati a specifici *pattern* di abilità parentale.

A sua volta Visentini⁷, in una meta-analisi della letteratura scientifica, individua otto funzioni genitoriali: a) la *funzione protettiva*; b) la *funzione affettiva*; c) la *funzione regolativa genitoriale*; d) la *funzione normativa*; e) la *funzione predittiva*; f) la *funzione significativa*; g) la *funzione rappresentativa e comunicativa*; h) la *funzione triadica*.

La valutazione psicosociale generale della capacità genitoriale si specifica poi in relazione a alcune prospettive più particolari che ne dipendono: la condizione di pregiudizio in cui può venirsì a trovare un minore, il suo stato di abbandono, la maggiore idoneità dell'uno o dell'altro genitore separati a prendere con sé stabilmente il figlio.

2.1. Le condizioni di pregiudizio

Particolarmente importante è la ricerca di criteri scientifici con cui valutare, nella prospettiva della tutela del minore, se le condizioni familiari in cui il minore si trova mettono a rischio il suo sviluppo psicosociale e rappresentano, cioè, una situazione di pregiudizio.

I complessi criteri utilizzati per la valutazione delle *condizioni di pregiudizio* del minore sono collegati in letteratura: a) al maltrattamento fisico, alla trascuratezza, al maltrattamento psicologico;

⁵ M.H. Bornstein, *Handbook of Parenting*, 4 voll., Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, 1995.

⁶ C.L. Guttentag, C. Pedrosa-Josic, S.H. Laundry, K.E. Smoth, P.R. Swank, “Individual Variability in Parenting Profiles and Predictors of Change: Effects of an Intervention With disadvantaged Mothers”, in *Journal of Applied Developmental Psychology*, vol. 27(4), 2006, pp. 349-369.

⁷ G. Vicentini, *Definizione e funzioni della genitorialità*, 2003, in www.genitorialità.it, 2003.

b) all'abuso sessuale; c) al rapporto tra psicopatologia e violenza subita durante l'infanzia; d) alla patologia psichiatrica, alla devianza, alla tossicodipendenza e all'alcolismo del/dei genitori; e) più recentemente, ai fattori che influenzano gli esiti evolutivi nella violenza assistita familiare.

Uno dei modelli più recenti che si occupa dei criteri di valutazione della genitorialità che possono indicare una situazione di rischio per il bambino è il *modello process-oriented* adattato da Di Blasio⁸. Il modello valorizza innanzitutto i *fattori individuali* (biologici, genetici, psicologici), i *fattori familiari e sociali* (coppia, bambino, fratria, amici, lavoro, famiglia estesa), i *fattori della società e dell'ambiente* (ambiente fisico e salute, servizi e risorse della comunità, condizioni economiche e familiari, supporti del governo) e le reciproche interazioni tra questi, come livelli che influenzano il funzionamento genitoriale.

2.2. Lo stato di abbandono

Secondo l'art. 8, comma 1, della legge n. 184/1983 sono adottabili i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi perché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

La legge n. 149/2001, escludendo che la dichiarazione di adattabilità possa essere pronunciata "anche d'ufficio", sembra aver prodotto una maggiore prudenza, probabilmente proprio in relazione ad una maggiore attenzione e valutazione delle competenze genitoriali della famiglia allargata.

I criteri psicosociali per la valutazione dello stato di abbandono si riferiscono ovviamente all'abbandono non come evento materiale ma in senso soggettivo come vissuto del minore che si vive come abbandonato o con legami malati rispetto alle persone che dovrebbero averne cura.

Nella considerazione di questo abbandono soggettivo vanno pertanto valutati anche i fattori di rischio e pregiudizio per una crescita sufficientemente sana, allorché gli interventi di sostegno attivati dai servizi socio sanitari nei confronti dei genitori e della famiglia allargata non siano risultati sufficienti a prevenirli.

2.3. La capacità dei genitori in caso di separazione

La legge 8 febbraio 2006 n. 54, in modifica delle norme di cui agli artt. 155 sgg. cod. civ., ha introdotto nel diritto di famiglia un modello generale dei rapporti dei genitori con i figli minorenni quando la crisi della coppia sfocia nella cessazione della convivenza⁹, disciplina applicabile dunque non solo in sede di separazione giudiziale, ma anche di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4 legge n. 54/2006).

In particolare viene riconosciuto il diritto del figlio minorenne di mantenere anche in caso di separazione dei genitori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, in modo da ricevere da entrambi cura, educazione, ed istruzione, e quello di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Abolito il nesso necessario tra affidamento del minore ed esercizio della potestà, la legge disegna un nuovo regime giuridico per consentire la realizzazione di tali diritti con l'*affidamento condiviso*, modulato dal giudice laddove i genitori non abbiano raggiunto un accordo, e attraverso l'*esercizio congiunto della potestà*, eventualmente limitato alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, alla salute, quando il giudice stabilisce l'esercizio separato della potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione.

Nelle valutazioni consulenziali, in relazione a questo regime giuridico rivolto a soddisfare il diritto del minore alla bigenitorialità ed il dovere dei genitori ad assolvere ai loro compiti, non si tratta pertanto solo di valutare le capacità potenziali di ciascun genitore rispetto agli specifici bisogni del figlio, quanto di accertare in concreto anche la capacità di: *a)* assolvere i compiti parentali nei confronti di quel bambino/adolescente nelle condizioni di vita determinate dalla rottura della coppia; *b)* disegnare conseguentemente il progetto dell'affidamento condiviso, che

⁸ P. Di Blasio (a cura di), *Tra rischio e protezione: La valutazione delle competenze parentali*. Unicopoli, Milano, 2005.

⁹ Cfr. F. Tommaseo, "L'ambito di applicazione della legge sull'affido condiviso", in *Minorigiustizia*, 2006, n. 3, pp. 104 ss.

comprenderà il collocamento ripartito o principale del figlio, ed in tal ultimo caso *i tempi e le modalità* (e le occasioni) *della sua presenza presso ciascun genitore* nonché *la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione, ed alla educazione* della prole.

Il progetto di affidamento dunque sarà diretto a soddisfare il diritto del bambino alla bigenitorialità sia sotto il profilo personale che patrimoniale data l'inscindibilità delle tutele non solo in senso temporale ma anche funzionale. Le scelte specifiche naturalmente saranno modulate con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del minore (principio di beneficenza).

Su questo tema dei criteri di affidamento del figlio c'è una vastissima letteratura straniera e italiana, che contiene indicazioni molto specifiche. Camerini¹⁰ di recente ha proposto di utilizzare come criteri (ovviamente principali): a) l'“accesso” all'altro genitore, individuando gli elementi di cooperazione e disponibilità, o viceversa, la difficoltà sostanziale rispetto al diritto/dovere dell'altro genitore a partecipare alla crescita e all'educazione dei figli; b) la competenza genitoriale dei due coniugi nei termini della qualità della relazione di attaccamento in base al concetto di “genitore psicologico”; c) l'attenzione ai bisogni reali dei figli; d) la capacità da parte di ciascuno dei due genitori di attivare riflessioni ed elaborazioni di significati relativi sia agli stati mentali dei figli stessi ed alle loro esigenze evolutive in base alla così detta “funzione riflessiva”.

3. Gli strumenti e metodi di valutazione delle capacità genitoriali

Diversi strumenti per la valutazione della genitorialità e dei livelli di rischio relativi a comportamenti e dinamiche genitoriali e familiari sono presenti in letteratura.

Uno di quelli più recenti utilizzati per l'analisi delle interazioni familiari è il *Trilogue Play Clinico* (LTPc) introdotto dal gruppo di Losanna (LTP) e adattato da Mazzoni e Malagoli Togliatti¹¹.

Altri strumenti che vengono impiegati specie nel mondo anglosassone sono:

- il *Darlington Family Assessment System*¹², che considera: a) la prospettiva del figlio; b) la prospettiva dei genitori; c) la prospettiva genitore/figlio; d) la prospettiva dell'intera famiglia;
- la *Family Environment Scale*¹³, che usa tre sottoscale: a) relazioni; b) crescita personale; c) perpetuazione del sistema;
- il *Mc Master Family Assessment Device*¹⁴, basato sull'analisi dei compiti che il “sistema familiare” deve sapere affrontare efficacemente e sui diversi livelli di funzionamento;
- il *Parental Bonding Instrument* (PBI) che misura i livelli di controllo anaffettivo genitoriale.

Titolo Rivista: MINORIGIUSTIZIA

Autori/Editori: Giovanni B. Camerini, Gaetano De Leo, Gustavo Sergio, Laura Volpini

Anno di pubblicazione: 2007

Fascicolo: 3

¹⁰ G.B. Camerini, “Aspetti legislativi e psichiatrico-forensi nei procedimenti riguardanti i minori”, in V. Volterra (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica (Trattato Italiano di Psichiatria, TIP)*, Masson, Milano, 2006.

¹¹ M. Malagoli Togliatti, S. Mazzoni, “Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli: il Lausanne Trilogue Play Clinico (LTPc)”, Raffaello Cortina, Milano, 2006.

¹² In: I.M. Wilkinson, “Family Assessment”, Gardner Press, New York, 1993.

¹³ R. Moos e B. Moos, A typology of family environments, “Family Processes”, n. 15, 1994.

¹⁴ N.B. Epstein, D.S. Bishop e L.M. Baldwin, Mc Master Model of family functioning: A view of the normal family. In: F. Walsh (a cura di), “Normal family processes”, Guildford, New York, 1982.